



COMUNE DI LINAROLO

PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11218

DELIBERAZIONE N. **84**
in data: **30.10.2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 PERSONALE NON DIRIGENTE. LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.-

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Scudellari Pietro	SINDACO	Presente
Signorelli Fabio	VICESINDACO	Presente
Garbelli Benedetta Maria	ASSESSORE	Assente

Totale presenti **2**
Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. Gabriele Maggiori.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scudellari Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Gabriele Maggiori**

Addì 30.10.2017

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zambon Elisabetta**

Addì 30.10.2017

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale per la parte stabile;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) - nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
 - a. Risorse stabili, che presentano la caratteristica della "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - b. Risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09 maggio 2006, art. 8 CCNL dell'11 aprile 2008 e art. 4 CCNL del 31 luglio 2009);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate rappresenta materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- l'art. 40 comma 3-quinquies del D.lg. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni ed agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
- l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e dal D.L. n. 113/2016 convertito in L. 160/2016, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti a patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- l'art. 1 c. 557-quater della L. 296/2006 così come inserito dall'art. 3 c. 5-bis del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 che dispone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Visti altresì:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni e come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- la circolare della RGS n. 20 del 8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta "minus valenza fissa") da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Accertato che gli importi decurtati per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010, che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), come da disposto dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e per gli anni futuri;

Rilevato che la quota di decurtazione consolidata a partire dall'anno 2015 ai sensi della seconda parte dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78-2010 è pari ad € 6.613,83.=

Visto l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che così prevede: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Visto l'art. 23, co. 2, del D. Lgs. 75/2017, che prevede: "..... A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

Accertato quindi che, il trattamento accessorio dell'anno 2015 costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2017;

Richiamata la determina n. 338 del 26/10/2017 del Responsabile del Servizio Finanziario ad oggetto: "Costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2017";

Rilevato, quindi, a questo punto, che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2017 nel rispetto delle norme sopraccitate;

Considerato che questo Comune:

- ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e che in base alle attuali previsioni di bilancio l'Ente rispetterà il pareggio di bilancio anche nel 2017
- nell'anno 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2017 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;

Preso atto che le risorse di parte stabile del fondo per l'anno 2017, ammontanti a € 21.805,64.= sono conseguenti all'applicazione di una serie di disposizioni contrattuali, effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 338 del 26.10.2017;

Precisato che non vengono inserite nelle voci variabili del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 somme afferenti ad incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti per una serie di prestazioni per lavori, servizi e forniture (escludendo però da tali prestazioni l'attività di progettazione) di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in quanto, a causa dei recenti orientamenti della Corte dei Conti (Sezione Autonomie deliberazione n. 7/2017) e della Ragioneria Generale dello Stato in ordine alla inclusione delle relative risorse nei limiti di spesa del fondo stesso, non si è ancora proceduto alla definizione, in sede di contrattazione decentrata, dei criteri per l'elaborazione del relativo regolamento;

Precisato, altresì, che al pagamento dell'incentivo per la progettazione relativo a prestazioni affidate precedentemente al 19 aprile 2016 e, come tali, soggette alla previgente disciplina normativa e regolamentare, si farà fronte con le somme stanziare nei bilanci ed inserite nelle risorse decentrate degli anni precedenti al 2017;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2017, nell'ammontare complessivo pari ad € 21.805,64.= come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2017", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente deliberazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 17.06.2013 si è provveduto a costituire la Delegazione Trattante di parte pubblica del personale del comparto Regioni e Enti locali;

Considerato che è necessario, una volta costituito il fondo secondo gli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;

Considerato, altresì, che l'indirizzo che la Giunta Comunale affida al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di procedere nella trattativa per l'anno 2017 proponendo alla controparte il fondo per le risorse decentrate secondo le modalità sopra indicate;

Ritenuto opportuno formulare le linee di indirizzo alle quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nella conduzione della trattativa per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2017;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017 nel quale sono state stanziati le risorse per la contrattazione decentrata;

Visto il parere del Revisore formulato sulla proposta di deliberazione che, con riferimento alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2017, ha attestato la compatibilità del fondo con i vincoli di bilancio 2017 ed il rispetto delle norme legislative che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;

Dato atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lg. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Amministrativo;

Con votazione favorevole ed unanime;

DELIBERA

- 1. di dare atto** di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;
- 2. di prendere atto che** le risorse di parte stabile del fondo per l'anno 2017, ammontanti a € 21.805,64.= sono conseguenti all'applicazione di una serie di disposizioni contrattuali, effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 338 del 26/10/2017;
- 3. di dare atto che** gli stanziamenti di parte variabile, ammontano a €. 0,00.= per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004 Comparto Regioni - Autonomie Locali relativo all'anno 2017, poiché le risorse stabile del 2016 sono state integralmente liquidate;
- 4. di precisare che:**
 - non vengono inserite nelle voci variabili del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 somme afferenti ad incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti per una serie di prestazioni per lavori, servizi e forniture (escludendo però da tali prestazioni l'attività di progettazione) di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in quanto, a causa dei recenti orientamenti della Corte dei Conti (Sezione Autonomie deliberazione n. 7/2017) e della Ragioneria Generale dello Stato in ordine alla inclusione delle relative risorse nei limiti di spesa del fondo stesso, non si è ancora proceduto alla definizione, in sede di contrattazione decentrata, dei criteri per l'elaborazione del relativo regolamento;
 - al pagamento dell'incentivo per la progettazione relativo a prestazioni affidate precedentemente al 19 aprile 2016 e, come tali, soggette alla previgente disciplina normativa e regolamentare, si farà fronte con le somme stanziati nei bilanci ed inserite nelle risorse decentrate degli anni precedenti al 2017;
- 5. di prendere atto** della decurtazione permanente operata in applicazione, a partire dal 2015, di quanto previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 - ammontante a € 6.613,83.=;

6. **di costituire** il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2017, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2017" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

7. **di dare atto che** l'importo del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione per l'anno 2017 è quantificato in € 21.805,64= di cui:

- risorse stabili per € 21.805,64.=
- risorse variabili per € 0,00=;

8. **di attestare che** il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2017 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2017 afferenti la spesa del personale;

9. **di dare atto**, altresì, che:

- per quanto riguarda l'importo attinente alla parte delle voci stabili del fondo che finanzia gli istituti stabili a carattere fisso e continuativo comunque denominato, la cui spesa viene impegnata automaticamente all'inizio dell'esercizio, in quanto istituti caratterizzati da dinamica salariale predefinita dalla legge, dal CCNL di riferimento e dal CCDI (progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità di stato civile, ecc.): trattasi di spese ricorrenti negli anni e per le quali le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento si perfezioneranno e diventeranno certe, liquide ed esigibili entro il 31.12.2017;
- per quanto riguarda l'importo attinente sia la quota di parte stabile del fondo destinata al trattamento accessorio dell'anno 2017 sia alla parte variabile del medesimo: trattasi di spese riguardanti la premialità ed il trattamento accessorio dell'anno 2017, la relativa spesa è stanziata nell'anno in corso (2017), ma destinata, in quanto da liquidare nell'esercizio successivo, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo (2018);

10. **di precisare che** la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, confermata con deliberazione della Giunta n. 57 del 17.06.2013, dovrà contrattare con la Delegazione Sindacale una preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente del Comune, parte giuridica anno 2017 e parte economica 2017, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta per l'autorizzazione alla stipula;

11. **di formulare**, conseguentemente, le linee di indirizzo, alle quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nella conduzione della trattativa per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2017:

- oggetto della nuova sessione negoziale è il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
- parte normativa e parte economica - anno 2017
- la delegazione trattante dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive stabilite dalla Giunta - la coerenza del testo della pre-intesa, che chiuderà la trattativa, con le presenti linee di indirizzo, è condizione indispensabile per la successiva autorizzazione alla firma del contratto integrativo decentrato

12. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Delegazione di parte pubblica, quale direttiva per il negoziato del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo;

13. **di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

14. **di comunicare** in elenco, la presente deliberazione, ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000;

15. **di dichiarare** il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to Scudellari Pietro**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gabriele Maggiori**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio informatico, ai sensi dell'art.32 D.lgs. 18 giugno 2009, n.69 il giorno 13.11.2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 13.11.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gabriele Maggiori**

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addì 13.11.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gabriele Maggiori

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n° 5357 in data 13.11.2017 ai Capigruppo consiliari, come prescritto all'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
- E' divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000).

Addì 30.10.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gabriele Maggiori**
